VERBALE DI ACCORDO

Oggi 1 luglio 2011 in Treviso, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Treviso-Unindustria Treviso

Tra

- Lotto Sport Shops srl. di Trivignano rappresentata dal Dr Carlo Alberto Papaccio con l'assistenza di Unindustria Treviso in persona del dott. Gianpietro Breda

E

- FISASCAT-CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Mirco Ceotto;

- FILCAMS - CGIL rappresentata dal Sig.Giordano Monelli della Sede di Mantova.

Premesso

- Che con lettera inviata via fax da Unindustria Treviso il 14 giugno 2011 alle organizzazioni Sindacali territorialmente competenti e per conoscenza alle segreterie nazionali, la Società ha avviato la procedura per la collocazione in mobilità per cessazione di attività dei punti vendita di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova, Molfetta in Provincia di Bari,Vicolungo in Provincia di Novara motivando in tale comunicazione le cause della decisione e l'impossibilità di avviare diverse soluzioni.
- Che dalla verifica congiunta dei requisiti in termini di organici complessivi di azienda relativi alla fruibilità della Mobilità ordinaria per i dipendenti è accertato che tale istituto non è applicabile;
- Che le parti hanno accertato le condizioni di oggettività delle cause di avvio dei licenziamenti per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un totale di 7 dipendenti e la normale scadenza per i contratti a termine per 6 dipendenti ;

convengono quanto segue

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo e deve qui intendersi trascritta.

2) La comunicazione di recesso da parte dell'azienda ai dipendenti, come sopra individuati, potrà avvenire già a partire da oggi con data di cessazione definita per singolo negozio nelle date comprese tra il 15 ed il 31 di luglio 2011.

3) Ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in forza fino alla chiusura di ogni singolo negozio come indicato al precedente punto 2), che sottoscrivono apposito verbale ex art. 411 cpc, di accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda riconoscerà un importo a titolo di incentivo all'esodo il cui valore individuale lordo viene determinato con il seguente procedimento:

a) Calcolo del periodo individuale del preavviso maturato entro la data di chiusura del singolo negozio approvato;
b) Valorizzazione del periodo comprese le voci differite e raddoppio della cifra.

Nota comune ai punti a) e b): per i dipendenti part-time l'importo verrà proporzionato al minor orario individuale di lavoro.

4) Il saldo di tutte le competenze sarà liquidato con la retribuzione del mese di luglio 2011;

5) L'azienda si impegna a proporre ai dipendenti cessati a tempo indeterminato le eventuali nuove posizioni lavorative negli altri punti vendita della rete, fino al 31 dicembre 2011;

6) Le parti concordano sull'avvenuto esaurimento della procedura prevista dall'art. 4 della Legge 223/91, che deve pertanto considerarsi conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto

LOTTO SPORT SHOPS srl.

UNINDUSTRIA TREVISO

FISASCAT-CISL

FILCAMS - CGIL